

# ■ IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

# ■ IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Artt. Da 6 a 37 – D.Lgs. N. 13 – 12 febbraio 2024

**Dott. Mongiardini Fabio**

**API**  
NOVARA, VCO E VERCELLI



**CODA, MONGIARDINI E TERUGGI**  
CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

# **IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**



# **IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**L'attuale disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta  
nell'articolo 108, comma 2, Tuir  
che individua specifici criteri di qualificazione e limiti quantitativi  
di deducibilità fiscale delle stesse spese,  
rapportandole al volume dei ricavi dell'impresa.**



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

**Le disposizioni attuative della citata disposizione**


**sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che richiede:**

- ✓ **che il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza;**
- ✓ **che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità).**



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono individuate le seguenti tipologie di spesa:



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

## Gli oneri che costituiscono spese di rappresentanza ex lege (comma 1)

**Le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione della gratuità dell'erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.**

**Le spese di pubblicità sono, invece, caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l'obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell'impresa al fine di incrementarne la domanda**



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

## Gratuità



Mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati

## Finalità promozionali di pubbliche relazioni



Divulgazione sul mercato dell'attività svolta a beneficio sia degli attuali clienti sia di quelli potenziali. Diffusione e/o consolidamento dell'immagine dell'impresa volti ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico

## Ragionevolezza



Idoneità a generare ricavi e adeguatezza rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico

## Coerenza



Mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati



## IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Secondo la circolare n. 34/E/2009 dell'Agenzia delle entrate il requisito della coerenza deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza:

- ✓ se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza (deducibile entro il *plafond*);

viceversa

- ✓ se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente con le pratiche del settore.

(in assenza di entrambi i requisiti: costo indeducibile)





# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

## LIMITI DI DEDUCIBILITA'

- all'**1,5%** dei ricavi e altri proventi
- allo **0,6%** dei ricavi e altri proventi per la **parte eccedente 10.000.000** di euro e **fino a 50.000.000** di euro;
- allo **0,4%** dei ricavi e altri proventi per la **parte eccedente 50.000.000** di euro.

L'eccedenza di spesa di rappresentanza rispetto ai limiti percentuali esplicitati non è deducibile.



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

## Esempio:

Se nel 2023 sono conseguiti ricavi per un ammontare pari a 60.000.000 di euro, il *plafond* di deducibilità delle spese di rappresentanza relativo al medesimo esercizio è pari a 430.000 euro, ottenuto dalla somma tra:

- $0,015 \times 10.000.000,00 = 150.000,00$ ;
- $0,006 \times 40.000.000,00 (50.000.000,00 - 10.000.000,00) = 240.000,00$ ;
- $0,004 \times 10.000.000,00 (60.000.000,00 - 50.000.000,00) = 40.000,00$ .



## **IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**L'articolo 3, comma 1, D.M. 19 novembre 2008 prevede una particolare disciplina per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, che permette il rinvio della deduzione di tali spese al periodo di imposta in cui vengono conseguiti i primi ricavi.**



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono considerate spese di rappresentanza a prescindere:

- ✓ **viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi oggetto dell'attività caratteristica;
- ✓ **feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento** organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività, dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti ovvero di mostre, fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e i servizi dell'impresa;
- ✓ ogni altra spesa per **beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente**, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari o manifestazioni, il cui sostenimento rientri nei requisiti di inerenza.



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

## ECCEZIONE

Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del *plafond* di deducibilità dell'articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

## Le spese interamente deducibili, comma 5

### (non qualificate come rappresentanza)

L'articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008 individua una particolare tipologia di spese: si tratta di spese che meritano la piena deducibilità, salvo la verifica del limite del 75%, se si tratta di spese di vitto e alloggio. Si tratta delle seguenti spese:

- ✓ per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
- ✓ per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
- ✓ sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.



# **IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**Con riferimento alle spese per l'ospitalità dei clienti effettivi o potenziali,  
l'Agenzia delle Entrate afferma che si possono considerare  
clienti potenziali quelli che hanno già manifestato, ovvero possono manifestare,  
interesse all'acquisto verso i beni o servizi dell'impresa, ovvero siano i destinatari  
dell'attività caratteristica dell'impresa  
in quanto svolgono attività affine o collegata nell'ambito della filiera produttiva.**



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

L' Agenzia delle entrate ha avuto modo di affermare che i requisiti richiesti devono essere considerati tassativamente:

- ✓ **il requisito oggettivo**, in termini di luoghi espressamente previsti.  
Se il cliente, per la firma di un contratto, viene invitato in una località balneare, ovvero in una fiera dove l'impresa non espone, tale spesa non è interamente deducibile (sarà spesa di rappresentanza);
- ✓ **il requisito soggettivo**, in termini di ospitalità per i soli clienti.  
Se vengono invitati agenti, fornitori, giornalisti ed esperti, etc., tale spesa non è a priori interamente deducibile, ma va considerata secondo le ordinarie regole di inerenza (si ritiene spesa di rappresentanza).

Tali spese devono però rispettare stringenti obblighi documentali, in particolare dovrà essere evidenziata la generalità dei soggetti ospitati. (rischio di indeducibilità)





# **IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**La circolare n. 34/E/2009**

**pare permettere l'integrazione della documentazione di  
supporto anche a posteriori,**

**in occasione di un'eventuale verifica;**

**si consiglia comunque di mantenere memoria del motivo di  
sostenimento della spesa integrando la descrizione del  
documento di spesa**

**o della scrittura contabile in partita doppia.**



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

## ATTENZIONE:

Le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto: se tali spese sono anche spese di rappresentanza (esempio per giornalisti etc.), prima occorre ridurle al 75% e poi si procede alla verifica del *plafond*. In altri termini, le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere assoggettate:

- a) in via preliminare, alla disciplina prevista dall'articolo 109, comma 5, Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (75% del costo sostenuto);
- b) successivamente, alla verifica ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Tuir ai sensi del quale l'importo delle predette spese deve essere sommato alle altre spese di rappresentanza e la cui deducibilità deve rispettare il *plafond* di deducibilità calcolato percentualmente sul volume dei ricavi.



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Il trattamento tributario delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che rientrano nella disciplina delle spese per “ospitalità clienti”:

tali spese non sono da qualificare come spese di rappresentanza e non sono soggette al *plafond* di deducibilità ma sono deducibili al 75% del loro ammontare.



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Tipologia spesa	Limite 75% vitto e alloggio	Imposte dirette	Iva detraibile
Spese di rappresentanza – non vitto e alloggio	No	Plafond	No
Spese di rappresentanza – vitto e alloggio	Sì	Plafond	No
Spese di rappresentanza non inerenti	--	Indeducibili	No
Omaggi	No	Limite unitario 50 euro	Limite unitario 50 euro
Ospitalità clienti – non vitto e alloggio	No	Interamente deducibili	Sì
Ospitalità clienti – vitto e alloggio	Sì	Interamente deducibili	Sì



# IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

## IVA

- ✓ Non è ammessa in detrazione l'iva assolta sulle spese di rappresentanza tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
- ✓ Indipendentemente dal fatto che la spesa sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi in tutto o in parte nel rispetto del *plafond*, se è qualificata come spesa di rappresentanza, è preclusa la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- ✓ Al contrario, le spese di ospitalità clienti permettono la detrazione dell'iva, proprio perché non sono qualificate spese di rappresentanza.





# **IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

**Artt. Da 6 a 37 – D.Lgs. N. 13 – 12 febbraio 2024**



**CODA, MONGIARDINI E TERUGGI**  
CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

# GLI ISA NEL MODELLO REDDITI 2024

**ATTENZIONE:** la compilazione degli ISA nel modello REDDITI 2024 dovrà essere molto scrupolosa perché un'errata compilazione potrebbe causare la decadenza del Concordato Preventivo Biennale (CPB)

## **Decadenza dal concordato (art. 22 D.Lgs. 13/2024):**

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta:

- a) In presenza di violazione di non lieve entità
- b) A seguito di modifica o integrazione della DR i dati e le informazioni dichiarate determinano una quantificazione diversa dei redditi o del VPN rispetto a quelli alla base dell'accettazione della proposta di concordato
- c) Sono indicati nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato

Sono violazioni di non lieve entità;

La comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o VPN oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento



# GLI ISA NEL MODELLO REDDITI 2024

## TEMPISTICHE:

<b>INVIO ISA</b>		<b>15/10/2024</b>
<b>INVIO DICHIARAZIONE REDDITI</b>		<b>15/10/2024</b>
<b>PAGAMENTO IMPOSTE</b>		<b>31/07/2024</b>
<b>PROPOSTA</b>		<b>15/10/2024</b>
<b>1° ACCONTO</b>		<b>31/07/2024</b>
<b>2° ACCONTO</b>		<b>30/11/2024</b>





# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

(CPB): D.Lgs. N. 13 DEL 12/2/2024

## CHI INTERESSA:

lavoratori autonomi e imprese di piccole dimensioni (applicazione ISA) a prescindere dalla forma giuridica: imprese individuali, società di persone, di capitali ed enti commerciali. Compresi i «forfettari» anche se per il 2024 il concordato è annuale e sperimentale .

## DI COSA SI TRATTA:

predefinizione biennale del reddito tassabile (d'impresa e di lavoro autonomo) ai fini redditi, IRAP e contributi previdenziali (con possibili deroghe). L'IVA resta applicabile con le regole ordinarie.

## EFFETTI DELLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA:

obbligo di tassare il reddito concordato (salvo casi eccezionali) 1° anno 2024

## VANTAGGI:

no blocco controlli; blocco accertamenti limitato; obblighi dichiarativi e contabili invariati. Scommessa che il reddito effettivo sia superiore a quello «concordato»



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

(CPB): D.Lgs. N. 13 DEL 12/2/2024

## FORFETTARI IN CONCORDATO

### REGOLE SPECIFICHE: ART. 23

- Anche i contribuenti in regime forfettario accedono al concordato ma con regole specifiche
- Per tali soggetti il concordato (art. 7, comma 2)
  - ha durata annuale e non biennale (eccezione per il 2024)
  - ha carattere «sperimentale»

### CAUSE DI ESCLUSIONE: ART. 24

Sono previste tre cause di esclusione:

1. Inizio attività nell'anno precedente a quello del concordato (2023)
2. Mancato possesso requisiti art. 10, comma 2
3. Esistenza ipotesi art. 11



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## Sviluppo finale della tempistica dell'operazione:

**Fase 1:** messa a disposizione programma informativi per acquisizione INFO necessarie per elaborazione proposta

- 2024: entro il 15 giugno 2024
- 2025: entro il 15 aprile 2025

**Fase 2:** «invio» proposta al contribuente: fai da te con software ISA?

**Fase 3:** eventuale accettazione (lavoratore autonomo o impresa)

- 2024: entro il termine invio della DR: 15 ottobre 2024
- 2025: entro il termine di versamento delle imposte dichiarative (30 giugno o 31 luglio per i «solari» a regime)

**Confermato che nessun «contraddittorio semplificato» preventivo è previsto.**



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## **Proroga dei versamenti dichiarativi 2024 senza maggiorazioni (art. 37):**

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, nonché quelli che applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario.



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## Il contenuto della proposta:

La proposta di concordato è elaborata dall'Ade, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua «capacità contributiva», sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e delle risultanze della loro applicazione (**occorre applicare gli ISA per il 2023 – salvo che per i forfettari che accedono al concordato annuale sperimentale**).

L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8 (**programmi informatici ISA**).



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## Presupposti di accesso:

- 1)** Applicazione degli ISA (salvo per i forfettari) (*I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che applicano gli indici sintetici di affidabilità** di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo*) su 2023 (ragionevolmente) – esclusi ISA fuori
- 2) STOP** in presenza di debiti tributari o previdenziali consolidati superiori a 5 mila euro, salvo sospensione o rateazione degli stessi
- 3) STOP** in presenza di almeno una dichiarazione dei redditi omessa nei tre periodi d'imposta precedenti (in presenza di obbligo di presentazione)
- 4) STOP** se ci sono condanne penali rilevanti per reati commessi nei tre periodi d'imposta precedenti.



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## BLOCCO AL CONCORDATO:

NON opera il blocco al concordato se con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:

- non ci sono **debiti tributari** ovvero,
- entro il termine di adesione alla proposta hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## BLOCCO AL CONCORDATO:

Non possono accedere alla proposta i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648 -bis , 648 - ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.





# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## Effetti dell'accettazione della proposta per i soggetti ISA:

- 1. Obbligo di tassare il reddito concordato (per i soggetti trasparenti l'obbligo vale anche per i soci) salvo situazioni eccezionali (trattate dopo)**

*«L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati».*

*(problema rapporti con soci – formalizzazione preventiva?)*

Diversamente procedura di recupero delle imposte non versate automatizzata e iscrizione a ruolo ( ex art. 36-bis del DPR n. 600/73)

Possibile intervenire con ravvedimento operoso.



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## **Effetti dell'accettazione della proposta per i soggetti ISA:**

Restano confermati tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti. Compilazione e gestione Isa compresi

Per deduzioni, detrazioni, benefici anche non tributari, rileva il reddito effettivo e non quello concordato. (esempio ISEE)

Piano straordinario controlli su chi non accetta la proposta (sia soggetti ISA che forfettari)

*(art. 34: L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono).*



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## **Effetti dell'accettazione della proposta per i soggetti ISA:**

Effetti del concordato sugli acconti d'imposta (art. 20).

*L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.*

*Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.*

**Salta il metodo storico – salta il metodo «previsionale» visto che i redditi già si conoscono.**



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## VERSAMENTI ACCONTI PER I FORFETTARI

### **PRESERVARE LE ENTRATE (art. 31):**

Acconto delle imposte sui redditi:

- A REGIME: determinato sulla base dei redditi concordati
- Per il 2024:
  - chi versa 1 rata: sul concordato
  - chi versa in 2 rate, a novembre recupera dal totale dovuto l'eventuale minor versamento, scomputando 1° acconto



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## VARIABILITA' DEL REDDITO IN CONCORDATO

**Reddito effettivo**

**Reddito effettivo**

**Superiore al concordato:**

- Per redditi: dichiaro solo il concordato
- Per INPS: dichiaro solo il concordato, ma se voglio posso pagare contributi sul maggior reddito

**Inferiore al concordato:**

- Per redditi: dichiaro il concordato
- Per INPS: dichiaro il concordato

**NON SI APPLICA IN CASO DI CASSE PRIVATE**



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## **Deroghe all'irrelevanza delle componenti reddituali (tax diretta e IRAP):**

- presenza di plusvalenze e minusvalenze (per imprese e lavoratori autonomi)
- presenza sopravvenienze attive e passive (art. 101 TUIR solo per imprese)
- presenza di redditi di partecipazioni (per imprese e lavoratori autonomi)

Perdite su crediti non rientrano nelle deroghe – quindi non si deducono.

Somma algebrica plus/minus sopravv att/pass se negativa può ridurre il reddito concordato ma comunque al max fino a 2 mila euro tassabili.

Perdite pregresse deducibili dal reddito concordato ma sempre con l'obbligo di salvaguardare almeno 2 mila euro di reddito tassabile.




# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)


## VARIABILITA' DEL REDDITO IN CONCORDATO

**CIRCOSTANZE ECCEZIONALI** (art. 19, comma 2, per i soggetti ISA - art. 30, comma 2, per i forfettari):

**circostanze eccezionali**



individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze



che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato

Concordato **cessa di produrre effetti** a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## Cessazione dell'accordo concordatario:

- modifica dell'attività svolta (salvo applicazione dello stesso ISA)
- cessazione dell'attività

N.B.: Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste

Esclusione da ISA nel periodo concordato sembra non causare la cessazione dell'accordo (salvo casi previsti). Ma è così?

Concordo per 2024 e 2025 ma poi nel 2025 scavallo la soglia volumi ricavi per applicare gli ISA: tengo valido il concordato?

Forfettario che concorda per il 2024 e nel 2024 supera i 100.000 euro di incassi e diventa «ordinario»: tengo valido il concordato?





# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## Decadenza dell'accordo concordatario:

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta

- esistenza di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, nei periodi oggetto del concordato o in quello precedente (da accertamento)
- presenza di violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica o integrazione della DR i dati e le informazioni dichiarate determinano una quantificazione diversa dei redditi o del VPN rispetto a quelli alla base dell'accettazione della proposta di concordato



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## Decadenza dell'accordo concordatario:

- sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle ipotesi di esclusione (omessa presentazione DR o condanna penale) ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 (debiti fiscali/previdenziali consolidati superiori a 5 mila euro)
- omesso versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di riscossione ex art. 36-bis per imposte da concordato.



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## **Decadenza dell'accordo concordatario:**

Violazioni di non lieve entità

- a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo n. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;
- b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o VPN oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
- c) Alcune violazioni, relative agli anni oggetto del concordato individuate dalla norma (tra cui 3 violazioni per mancata emissione scontrini fiscali).



# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

## **Le conseguenze dell'accordo concordatario in materia di accertamento:**

- blocco dell'articolo 39 (integrale) del DPR n. 600/73 (salvo per l'eventuale verifica delle cause di decadenza)
- nessuna limitazione per gli accertamenti IVA
- nessuna limitazione in tema di controlli
- per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'AdE, sono (eventualmente) riconosciuti i benefici previsti dal regime premiale ISA

